

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3392

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, LOTTI, ZICCHIERI, MORGONI, FRAILIS, ROSSI, D'ALESSANDRO, ELISA TRIPODI, MORANI, BERARDINI, CARÈ, CATTANEO, CIAGÀ, PEZZOPANE, GAVINO MANCA, BURATTI, ROTTA, CIMINO, PERCONTI, PROVENZA**

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva

*Presentata il 2 dicembre 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono in costante aumento e, tra questi, assumono particolare rilievo gli atti commessi in danno di arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara.

Per individuare i fenomeni di violenza, l'Associazione italiana arbitri (AIA) della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), nel 2007, ha istituito l'Osservatorio sulla violenza agli ufficiali di gara quale strumento di monitoraggio degli atti di violenza in danno dei propri associati. La reportistica prodotta periodicamente dall'Osservatorio rappresenta non solo uno strumento

di monitoraggio interno con il quale si analizzano cause e mezzi di contrasto, ma diventa anche oggetto utile di approfondimenti pertinenti da parte delle istituzioni esterne.

Tra le principali forme di violenza possiamo annoverare: la violenza fisica grave, cioè la violenza che procura un danno fisico all'ufficiale di gara, accertato mediante refertazione sanitaria; la violenza fisica, senza accertamento da parte di un presidio ospedaliero; la violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che, però, non cagiona danni fisici all'ufficiale di gara; la violenza morale, ossia condotte discriminatorie in danno

degli ufficiali di gara poste in essere da soggetti tesserati.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel corso della stagione calcistica 2018-2019, sono stati oltre 450 gli episodi di violenza, gran parte dei quali verificatisi nelle categorie inferiori (prima, seconda e terza categoria) o in quelle in cui giocano i più piccoli (*juniores*, allievi e giovanissimi) ad opera di giocatori, dirigenti o soggetti estranei. È rilevante notare come gli episodi di violenza fisica e violenza fisica grave superano il 60 per cento del totale e che una percentuale significativa riguarda atti di violenza contro le donne.

La normativa italiana in materia prevede specifici casi di applicazione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, giornalmisticamente conosciuto come « D.A.Spo. », la cui disciplina necessita di alcuni adattamenti. L'intervento proposto ha, infatti, tra le sue finalità principali quella di uniformare la normativa in tema di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di un arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva; quella di introdurre specifiche aggravanti di pena; quella di prevedere specifiche norme in materia di D.A.Spo e di obbligo di firma per le ipotesi di lesioni personali o omicidio preterintenzionale. Di seguito si intende offrire un quadro analitico delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

L'articolo 1, comma 1, estende il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a quanti si rendano responsabili dei delitti richiamati dall'articolo 6-*sexies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dal successivo articolo 4 della presente proposta di legge. In ossequio alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, si ritiene indispensabile prevedere che tali condotte siano state vagliate come sussistenti successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e con l'esercizio dell'azione penale. A tal fine, per dare luogo alla sanzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è sufficiente essere imputati o condannati,

anche con sentenza non definitiva, per uno solo dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*.

Il comma 2, introducendo un periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, dispone che è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 nei casi di soggetti imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*. In particolare, si prevede che la durata della prescrizione e del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive non possa essere inferiore a tre anni nei casi di lesioni personali, a cinque anni nei casi di lesioni personali gravi o gravissime e a dieci anni nei casi di omicidio preterintenzionale.

Il comma 3 abroga l'articolo 6-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge n. 401 del 1989, introdotto dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che dispone l'applicazione delle norme del codice penale circa le « lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali » anche nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il comma 4 introduce l'articolo 6-*sexies* della legge n. 401 del 1989, rubricato « Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive ». Esso introduce un'aggravante che determina l'aumento della pena da un terzo alla metà nei casi di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale qualora i fatti siano in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva ovvero che svolgono un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva. Tale ultima previsione amplia la sfera di applicazione della nuova aggravante, estendendola ai reati commessi contro vari soggetti tra i quali gli osservatori arbitrali,

spesso intervenuti a difesa degli arbitri e anche loro vittime di violenza. L'aggravante trova un duplice fondamento: da una parte, infatti, la circostanza che il soggetto che è vittima di violenza rappresenta un'autorità decisionale nell'ambito della gara, all'uopo demandata in nome e per conto della federazione di appartenenza; dall'altra, la necessità di riconoscere il disvalore sociale di una condotta che, spesso, viene consumata nel corso di eventi e manifestazioni sportive ai quali prendono parte centinaia o migliaia di spettatori, tra cui bambini, giovani e famiglie, con inevitabile ripercussione e compromissione di quei valori-cardine che lo sport praticato nell'evento mira a tutelare e a diffondere.

Infine, l'articolo 2 intende offrire una più ampia tutela alla vittima di condotte violente, prevedendo una presunzione as-

soluta di non tenuità del fatto qualora la condotta sia stata commessa in danno del giudice di gara in occasione o a causa di una manifestazione sportiva. Ciò evidenzia il maggior disvalore della condotta qualora commessa in danno di un arbitro.

In conclusione, riteniamo che occorra un serio intervento da parte dello Stato per arginare e contrastare tutti i fenomeni di violenza. Siamo certi che tale intervento normativo potrà costituire un primo, importante segnale per porre un freno a deplorevoli condotte.

Tuttavia, siamo consapevoli che, oltre alle norme di legge, è necessaria una profonda azione sul piano culturale che parta dalla sensibilizzazione dei più piccoli affinché nei campi da gioco si concretizzino i valori più alti dello sport senza dare luogo a manifestazioni di violenza di sorta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989,  
n. 401)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, della dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies* »;

b) all'articolo 6, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma 1, lettera *a-bis*), è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata della stessa e del divieto di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

a) tre anni, nei casi di lesioni personali;

b) cinque anni, nei casi di lesioni personali gravi o gravissime;

c) dieci anni, nei casi di omicidio preterintenzionale »;

c) il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* è abrogato.

d) dopo l'articolo 6-*quinquies* è inserito il seguente:

« Art. 6-*sexies*. — (*Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive*). — Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584 del codice penale la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di arbitri o di altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva o per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva, quando il reato è

commesso a causa o in occasione di quest'ultima ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 131-bis del codice penale)*

1. All'articolo 131-*bis*, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: « commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, » sono inserite le seguenti: « nonché, in ogni caso, quando si procede per delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa di quest'ultima, ».

Art. 3.

*(Norme finanziarie)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0167290\*